

Installazione e utilizzazione di impianti audiovisivi e di altri strumenti di controllo: nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro n. 299 del 28 novembre 2017

scritto da Francesco Cotini | Dicembre 5, 2017

✖ L'Ispettorato Nazionale del Lavoro, a seguito di numerose istanze ricevute da parte di imprese che intendono procedere all'installazione di impianti di allarme o antifurto

dotati anche di videocamere o fotocamere che si attivano automaticamente in caso di intrusione da parte di terzi all'interno dei luoghi di lavoro, ha fornito mediante la nota n. 299/2017, in allegato, indicazioni operative sul tema.

L'INL specifica che l'installazione di tali impianti, finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, prevedendo comunque la presenza di videocamere o fotocamere, rappresenta una fattispecie rientrante nell'ambito di applicazione dell'art. 4 della legge n. 300/1970 ed è soggetta pertanto alla preventiva procedura di accordo con RSA o RSU ovvero all'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro.

La nota allegata prosegue stabilendo che questi ultimi, essendo evidentemente finalizzati alla tutela del patrimonio aziendale, trovano la loro legittimazione nella previsione di cui al primo comma del citato art. 4.

Quanto alle modalità operative va tenuto presente che, qualora le videocamere o fotocamere si attivino esclusivamente con

l'impianto di allarme inserito, non sussiste alcuna possibilità di controllo "preterintenzionale" sul personale e pertanto non vi sono motivi ostativi al rilascio del provvedimento.

Infine l'Ispettorato, in relazione all'evidente esigenza di celerità nell'attivazione dei predetti impianti, invita gli Uffici territoriali a rilasciare il provvedimento autorizzativo in tempi rapidi stante l'inesistenza di qualunque valutazione istruttoria.

Allegati

[nota_INL_299_17](#)

Apprendistato professionalizzante in deroga ai limiti di età: erogazione della formazione di base e trasversale – interpello MLPS n. 5/2017

scritto da Giuseppe Baselice | Dicembre 5, 2017

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l'interpello n. 5 del 30 novembre 2017, riportato in allegato

con il quale risponde ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro, in merito

alla corretta interpretazione dell'articolo 47, comma 4, del d.lgs. n. 81/2015 concernente le ipotesi di assunzione in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, dei lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale.

In particolare, l'istante chiede se l'obbligo di erogazione della formazione di base e trasversale, sancito dall'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo innanzi citato sia ascrivibile al datore di lavoro anche laddove quest'ultimo proceda all'assunzione di soggetti di **età maggiore di 29 anni** che, a seguito di pregresse esperienze lavorative, abbiano già avuto modo di acquisire la suddetta formazione, ovvero nelle ipotesi di assunzione di lavoratori che abbiano già seguito percorsi formativi nell'ambito di un precedente contratto di apprendistato professionalizzante.

Il Dicastero in risposta a quanto sopra, ricorda che l'articolo 44, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 stabilisce, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di formazione, che *“La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata, nei limiti delle risorse annualmente disponibili, dalla offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte complessivo non superiore a centoventi ore per la durata del triennio [...]”*.

In proposito, le Linee Guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante (adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 febbraio 2014) hanno specificato che la formazione di base e trasversale deve indicativamente avere come oggetto una serie di competenze di carattere “generale” che prescindono dalla specificità delle mansioni svolte. In particolare, le Linee Guida richiamano, indicativamente, nozioni riguardanti

l'adozione di comportamenti sicuri, l'organizzazione e la qualità aziendale, la capacità relazionale e comunicazionale, le competenze digitali, sociali e civiche, nonché alcuni elementi di base della professione.

Si può, pertanto, ritenere che tale formazione, proprio in ragione dei suoi contenuti, risulti ultronea per quei soggetti che abbiano già acquisito le citate nozioni di base in ragione di pregresse esperienze lavorative.

Tale soluzione appare coerente con le finalità perseguite dallo stesso comma 3 dell'articolo 44 citato, il quale richiede che la regolamentazione dell'offerta formativa pubblica debba tenere conto del titolo di studio e delle competenze dell'apprendista.

Il Ministero ricorda inoltre che è necessario tenere in considerazione che l'articolo 47, comma 4, descrive una fattispecie di apprendistato professionalizzante del tutto peculiare, caratterizzata dalla finalità primaria, tipica delle misure di politica attiva, di assicurare il reinserimento di soggetti momentaneamente estromessi dal mercato del lavoro, a prescindere dalla loro età anagrafica. In considerazione di tale aspetto, con risposta ad interpello n. 21/2012, Il MLPS aveva già evidenziato che la possibilità di assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (possibilità adesso estesa anche ai beneficiari del trattamento di disoccupazione) costituisce una disciplina speciale.

Analogamente si deve ritenere ultronea l'erogazione di tale formazione nell'ambito di un nuovo contratto di apprendistato professionalizzante, nel caso in cui l'apprendista sia in possesso di attestazione formale dell'acquisizione delle competenze di base e trasversali, in conformità ai contenuti sanciti dalle citate Linee Guida e dalla normativa regionale di riferimento, anche in virtù di un precedente contratto di apprendistato.

Allegati

[interpello-5-2017](#)

Corso gratuito sulla Proprietà Intellettuale- Napoli 16/19 gennaio 2018. Adesioni: 18 dicembre pv

scritto da Monica De Carluccio | Dicembre 5, 2017

 L'ICE Agenzia, nell'ambito del Piano Export Sud- PES 2, organizza un Corso di Formazione GRATUITO sulla Proprietà Intellettuale.

Strutturato su 4 giornate, si svolgerà a Napoli presso l'Hotel Alabardieri (Via Alabardieri, 38) dal 16 al 19 gennaio 2018

DESTINATARI:

Possono partecipare PMI, POLI TECNOLOGICI, CENTRI DI RICERCA, START UP, RICERCATORI UNIVERSITARI.

Le imprese nonché start up, centri di ricerca e poli tecnologici devono appartenere ad uno dei seguenti settori, considerati prioritari dal Piano Export Sud:

- Agroindustria (con esclusione delle attività primarie);
- Moda (tessile/abbigliamento, calzature, conceria, oreficeria);
- Mobilità (nautica, aerospazio, logistica, automotive);

- Arredo e costruzioni (arredamento, restauro architettonico, sviluppo urbano, lapideo);
- Alta tecnologia (nano-biotecnologie, mecatronica, ICT);
- Energia (ambiente e energie rinnovabili).

E' prevista una fase di aula e un successivo affiancamento personalizzato alle aziende da parte di un docente /coach per approfondimenti legati alla proprietà intellettuale.

Il programma prevede le seguenti fasi:

Aula: un modulo formativo comune a tutti i partecipanti nel quale saranno trattati i temi relativi a diritti di proprietà intellettuale, diritto dei brevetti e relativo sfruttamento, principali strumenti di tutela, fasi di ottenimento del brevetto, valutazioni economiche, modalità di valorizzazione dei brevetti. Saranno inoltre realizzati moduli formativi specifici a seconda dei settori merceologici presenti. Alla fine del Corso sarà rilasciato un attestato di partecipazione.

Affiancamento: saranno erogate alcune ore di affiancamento personalizzato alle aziende partecipanti per approfondimenti specifici e assistenza nello sviluppo e/o validazione di una strategia di valorizzazione della P.I. L'affiancamento sarà sottoposto a regime De Minimis.

LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA.

COME ADERIRE:

La domanda (con allegati) va inviata all'ICE-Agenzia esclusivamente attraverso posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo formazione@cert.ice.it indicando nell'oggetto "ICE CORSO PROPRIETA' INTELLETTUALE – CAMPANIA" e in copia per conoscenza a formazione.pianosud@ice.it.

Il termine delle adesioni è fissato al 18 DICEMBRE 2017.

Si allega bando e domanda di adesione.

Invitiamo quanti aderiranno a darcene cortese comunicazione
(m.decarluccio@confindustria.sa.it)

Allegati

[DE MINIMIS dichiarazione](#)

[BANDO CAMPANIA](#)

[DOMANDA di adesione CAMPANIA](#)

**BIAT 2018/ Borsa
dell'Innovazione e dell'Alta
Tecnologia : Incontro
Domanda-Offerta con
Delegazione stranieri,
Napoli, il 19-20 aprile 2018.
Partecipazione GRATUITA col
Piano Export Sud. Adesioni:
11 dicembre pv**

scritto da Monica De Carluccio | Dicembre 5, 2017

 L'ICE Agenzia, all'interno del Piano Export Sud, organizza la **Borsa dell'Innovazione e dell'Alta Tecnologia**, che si terrà a Napoli, il 19-20 aprile 2018.

Di cosa si tratta

L'iniziativa pone l'obiettivo di sostenere la proiezione estera di imprese innovative, attraverso l'incontro tra offerta e domanda commerciale e tecnologica, con controparti straniere, con il fine ultimo di **promuovere la commercializzazione e/o il trasferimento di prodotti e servizi innovativi o ad alta tecnologia e di beni immateriali (brevetti in particolare).**

A chi si rivolge

L'iniziativa si rivolge alle imprese – anche start up – del Mezzogiorno.

I settori interessati sono: aerospazio; ambiente; biotecnologie; energie rinnovabili; ICT; nanotecnologie; materiali innovativi; tecnologie per le Smart Communities.

le controparti estere

Le controparti estere (grandi imprese, centri di ricerca interessati al trasferimento tecnologico, venture capitalist, fondi di investimento e business angels) saranno individuate nei seguenti paesi: Belgio, Canada, Cina, Corea, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Federazione Russa, Francia, Germania, Giappone, India, Israele, Olanda, Polonia, Regno Unito, Singapore, Stati Uniti, Svezia.

Tempi, costi e modalità di adesione

La partecipazione è gratuita.

La **scadenza** per l'invio delle candidature è fissata per il **11 dicembre 2017**.

L'**iscrizione** è obbligatoria e va effettuata **on-line** al seguente collegamento: <http://biat2018.ice.it/>

Invitiamo quanti interessati ad aderire darcene cortese comunicazione (m.decarluccio@confindustria.sa.it), per poter monitorare con gli Uffici ICE la presenza di imprese salernitane.

Allegati

[Circolare BIAT – NAPOLI 2018](#)

Industria 4.0: attivazione PID “Punto Impresa Digitale” Camera di Commercio di Salerno e bando VOUCHER digitali Impresa 4.0

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 5, 2017

 In riferimento alle nostre precedenti news sulle misure previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, informiamo che la Camera di Commercio di Salerno ha attivato il **“Punto Impresa Digitale” (PID)**, che promuove **programmi e misure di sostegno di investimento e di innovazione digitale**.

Lunedì 11 dicembre 2017 presso il **Mediterranea Hotel Salerno – via Generale Clark 54** – si terrà la giornata di presentazione del **PUNTO IMPRESA DIGITALE (P.I.D.)**: la **presenza** all’evento costituisce **condizione necessaria** per l’erogazione dei **“voucher”** relativi alla **“misura B”** che la Camera di Commercio ha già attivato, con un bando -allegato alla presente news – che finanzia, con contributi a fondo perduto (voucher), le

seguenti misure di innovazione tecnologica I 4.0:

- **Misura A** – Progetti indirizzati ***all'introduzione di determinate tecnologie*** e condivise da più imprese;
- **Misura B** – Domande di contributo relative a ***servizi di formazione e consulenza finalizzati all'introduzione di determinate tecnologie***, presentate da singole imprese.

Beneficiarie sono le **micro, piccole e medie imprese della provincia di Salerno**.

Le risorse complessivamente stanziare a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano ad **euro 200.000,00** interamente a carico della Camera di Commercio.

I voucher avranno un **importo massimo di euro 2.500,00** oltre le premialità previste dall'apposito bando.

Le **domande di voucher** devono essere trasmesse (con le modalità indicate nel bando):

- **MISURA A:** dalle ore 8:00 del 15 dicembre 2017 alle ore 21:00 del 30 aprile 2018;
- **MISURA B:** dalle ore 8:00 del 1° maggio 2018 alle ore 21:00 del 30 giugno 2018.

Invitiamo le aziende interessate ai temi trattati dal PID – ma anche quelle che non potranno essere presenti all'evento dell'11 dicembre – a compilare comunque il form di partecipazione, disponibile al seguente link: <https://goo.gl/forms/6vIvvZ7FMZuaNuBs2> al fine di ricevere aggiornamenti sulle attività ed iniziative del progetto.

Allegati

[PID – EVENTO 11 DICEMBRE 2017](#)

[Regolamento Voucher PID](#)

Stati Generali dell'Ambiente Provincia di Salerno, Green Economy una Sfida per il Territorio – presso Cartesar Spa 5 dicembre h18.00

scritto da Annamaria Laurenzano | Dicembre 5, 2017

 Informiamo che il prossimo 5 dicembre alle h 18,00 presso gli stabilimenti industriali della nostra associata “Cartesar SpA” – via Carlo De Iuliis Pellezzano si terrà l'evento: STATI GENERALI DELL'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI SALERNO “Green Economy: una sfida per il territorio”

Si allega il programma dell'evento

Allegati



INFO CLICK DAY Voucher per l'internazionalizzazione 2017: lunedì 4 dicembre, h 12

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 5, 2017

 Il 4 dicembre 2017 alle ore 12.00 si aprirà lo sportello

per l'invio delle domande di accesso al voucher **internazionalizzazione**.

Le domande di accesso completate e firmate digitalmente dovranno essere presentate esclusivamente **a partire dalle ore 12.00 e fino al termine ultimo delle ore 16.00 del 6 dicembre 2017**.

Con la presente comunicazione intendiamo **fornire alcune indicazioni per accedere alla piattaforma e procedere all'invio delle istanze**.

In particolare:

- l'accesso deve essere effettuato tramite CNS (Carta Nazionale dei Servizi) già opportunamente configurata nella stazione di lavoro su cui si opera, con l'importazione dei certificati digitali nel browser utilizzato. Si suggerisce pertanto di effettuare l'invio dell'istanza dallo stesso computer da cui si è effettuata la compilazione (il browser risulta già configurato);
- **effettuare l'accesso in opportuno anticipo rispetto al momento dell'invio della pratica;**
- effettuato l'accesso al portale prepararsi all'invio della pratica evitando altre operazioni;
- effettuato l'invio il sistema ne darà riscontro e rilascerà ricevuta scaricabile e certificante l'avvenuto invio a partire dalle ore 16.

Per maggiori informazioni consulta l'allegato alla PEC.

Si comunica inoltre che il servizio di assistenza è a sua disposizione ai seguenti riferimenti:

- tel. 06-64892998
- mail:
supportoregistrazione.agevolazionidgiai@mise.gov.it

▪ mail: exportvoucher@mise.gov.it

Allegati

[FAQ voucher internazionalizzazione](#)

Presentazione del PUNTO IMPRESA DIGITALE (P.I.D.) di Salerno e workshop di approfondimento. 11 dicembre 2017, Mediterranea Hotel Salerno

scritto da Fabiana Capasso | Dicembre 5, 2017

✖ Lunedì 11 dicembre 2017, presso il Mediterranea Hotel Salerno, in via Generale Clark 54, si terrà la giornata di presentazione del PUNTO IMPRESA DIGITALE (P.I.D.), realizzato dalla Camera di Commercio di Salerno, nell'ambito del Piano Nazionale Industria 4.0.

L'evento è articolato in due sessioni: nella prima (ore 9-13) si presenteranno i servizi offerti dal PID; in quella pomeridiana (ore 15-19), si terrà un workshop rivolto alle imprese del territorio che sono già dotate o in via di adozione delle tecnologie abilitanti dell'impresa 4.0

Si allegano presentazione e programma dei lavori del workshop.

[PID – EVENTO 11 DICEMBRE 2017](#)

INAIL – Iter dell'aggiornamento delle tariffe dei premi

scritto da Francesco Cotini | Dicembre 5, 2017

✖ La legge finanziaria per il 2014 (l. n. 147/2013) ha previsto l'aggiornamento delle tariffe dei premi Inail, un intervento attesissimo e delicatissimo, perché destinato ad incidere in modo potenzialmente positivo sul costo del lavoro, vista la forte riduzione degli infortuni dal 2000, anno di elaborazione delle attuali tariffe dei premi.

Nelle more dell'iter dell'aggiornamento delle tariffe, il Parlamento ha disposto la riduzione dei premi in misura rilevante e stabile, per circa 1.2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016.

A fine luglio del 2017, l'Inail ha presentato alle parti sociali una prima bozza del nomenclatore della tariffa, descrittivo delle lavorazioni oggetto di assicurazione, senza comunicare tuttavia i relativi tassi, elemento imprescindibile per poter valutare – sia pure a grandi linee – le modifiche apportate e le relative conseguenze.

Il nostro Sistema centrale non ha mancato di far pervenire all'Istituto le proprie considerazioni nel mese di settembre, nelle quali sono state evidenziate le criticità, sia di metodo che di merito, della procedura adottata. In particolare, sono state evidenziate sia l'incoerenza di alcuni accorpamenti (alcune lavorazioni oggetto di accorpamento sono caratterizzate da tassi sensibilmente diversi e da rischi del tutto differenti, in contrasto con le disposizioni che espressamente presuppongono una coerenza del rischio con le

lavorazioni assicurate) sia della impossibilità di svolgere considerazioni maggiormente coerenti in assenza di nuovi tassi medi nazionali (la cui conoscenza, in connessione con il nomenclatore, avrebbe consentito di iniziare a valutare il potenziale l'impatto della nuova tariffa sugli oneri per le imprese).

E' stato anche rappresentato che solamente la conoscenza piena di tutti i dati – come, ad esempio, il bilancio attuariale ed i meccanismi delle oscillazioni – avrebbe consentito di esprimere una valutazione compiuta sugli oneri effettivamente applicati a ciascuna azienda.

All'inizio del mese di novembre, l'Inail ha fornito una prima versione dei nuovi tassi medi nazionali, che hanno evidenziato da subito numerose criticità: a fronte di una apparente generalizzata riduzione, gli accorpamenti di alcune voci nel nomenclatore, l'incremento di tasso per alcune voci dalle rilevanti masse salariali e le notizie circa i cambiamenti nel sistema delle oscillazioni (che porterebbero benefici sensibilmente inferiori rispetto alle previsioni attuali) hanno evidenziato la oggettiva possibilità di un concreto incremento dei premi per le singole aziende.

Considerazione, questa, legittimata anche dalla perdurante indisponibilità di dati (come il bilancio attuariale o il meccanismo delle oscillazioni) più volte richiesti in quanto indispensabili per svolgere considerazioni adeguate.

Sulla base dei dati disponibili, nel mese di novembre Confindustria ha fatto pervenire le proprie valutazioni all'Inail, nelle quali non si evidenzia un giudizio negativo ma si sottolineano l'impossibilità di effettuare adeguate analisi, da un lato, e la permanenza di numerosi dubbi, dall'altro, per la mancanza di dati essenziali e per le evidenze derivanti dai dati disponibili che, si ripete, sembrano porre le premesse per un potenziale incremento di oneri per le imprese (anche sulla scorta di alcune analisi

empiriche appositamente condotte che, seppur in assenza di dati essenziali, sembrano deporre per l'incremento dei premi).

In realtà, nelle precedenti occasioni di revisione delle tariffe (l'ultima nel 1999), erano stati messi a disposizione del sistema delle imprese tutti i dati necessari per svolgere considerazioni adeguate ed erano stati organizzati sessioni e tavoli di confronto, durati vari mesi.

In questa occasione, il confronto si è svolto in due riunioni di presentazione ed è caratterizzato dalla perdurante assenza di documentazione.

Il Consiglio di indirizzo e vigilanza, con una delibera del 12 luglio 2017, aveva richiamato l'Istituto – tra l'altro – a rendere disponibili tutti i dati ed apposite elaborazioni che consentissero di apprezzare ed analizzare gli orientamenti dell'Istituto, nel breve e nel medio periodo.

La riduzione degli infortuni dal 2000 ad oggi e dei conseguenti oneri per l'Istituto non possono certo tradursi, di fatto, in un aumento di tariffe, se non altro perché, anche in presenza di un andamento infortunistico non univoco, criteri di mutualità (propri di ogni assicurazione, pubblica e privata) soccorrono a rendere sostenibile il carico assicurativo (come evidenziato anche dal Consiglio di indirizzo e vigilanza).

Ci riserviamo di fornire ulteriori indicazioni relative al successivo *iter* del provvedimento.

Sgravi contributivi per i contratti di solidarietà – circolari MLPS n. 18 e 19

scritto da Francesco Cotini | Dicembre 5, 2017

✖ Il Ministero del Lavoro con le circolari n. 18 e 19 rispettivamente dello scorso 22 e 27 novembre, riportate in allegato, fornisce chiarimenti ed indicazioni operative per accedere al beneficio a valere sui fondi 2017 e successivi, con particolare riferimento al computo del c.d. “quinquennio mobile”.

Come già comunicato con nostra informativa dello scorso 12 ottobre il Dicastero, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, ha emanato, il Decreto Interministeriale n. 2 del 27 settembre 2017 con il quale sono concessi anche per l’anno 2017 i benefici contributivi (di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto-legge n. 510 del 1996) in favore delle imprese che stipulano o hanno in corso contratti di solidarietà.

Come riportato dalla circolare n.18, per il solo anno 2017 destinatarie della riduzione contributiva saranno le imprese che alla data del 30 novembre 2017 abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della Legge 863/84 o del D.Lgs. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nell’arco dell’anno 2016 (art. 3, comma 4, D.L. 2/17). Per gli anni 2018 e seguenti, destinatarie della riduzione contributiva sono le imprese che al 30 novembre di ogni anno di riferimento abbiano stipulato un contratto di solidarietà ai sensi della Legge 863/84 o del D.Lgs. 148/2015, nonché le imprese che abbiano avuto un contratto di solidarietà in corso nel secondo semestre dell’anno precedente.

Come già noto, la riduzione contributiva è riconosciuta nella

misura del **35%** della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell'orario di lavoro in misura superiore al 20%. Lo sgravio, riferito a periodi non anteriori al 21 marzo 2014 (data di entrata in vigore del D.L. 34/2014) è riconosciuto per l'intera durata del contratto di solidarietà e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi nel quinquennio mobile, con riferimento ad ogni unità produttiva aziendale interessata dalla contrazione oraria.

L'istanza per l'accesso ai benefici è prodotta esclusivamente a mezzo PEC inviata al MLPS secondo la modulistica e le modalità operative indicate sul portale istituzionale www.lavoro.gov.it. La domanda, al fine di un preventivo monitoraggio della spesa pubblica, dovrà essere inoltrata telematicamente anche all'INPS ed all'INPGI per i datori di lavoro iscritti a tale gestione previdenziale. Importante novità rispetto alla previgente disciplina è rappresentata dalla necessità che l'impresa dichiari nell'istanza, a pena di inammissibilità, la propria previsione del *quantum* della riduzione contributiva richiesta, oltre al codice pratica relativo alla domanda di integrazione salariale per contratto di solidarietà presentata nel sistema denominato "Cigs on-line". All'istanza va inoltre allegato l'elenco dei lavoratori contenete per ciascun nominativo la percentuale di riduzione oraria applicata che sia superiore al 20%. L'indicazione della stima dell'onere contributivo è a carico di tutte le aziende istanti, a prescindere se abbiano o meno presentato istanza di sgravio in precedenza.

Le domande di decontribuzione, da imputarsi sui fondi a partire dall'esercizio finanziario 2017, dovranno essere presentate perentoriamente dal **30 novembre al 10 dicembre** di ogni anno di riferimento. Le istanze sono istruite in base all'ordine cronologico di presentazione. Ipotesi di inammissibilità della domanda di sgravio sono riportate al punto 4 della circolare n.18. Il provvedimento di ammissione o disconoscimento del beneficio, viene adottato dalla direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del MLPS, nei 30 giorni successivi alla data

di ricevimento della domanda.

Il Dicastero specifica poi che il D.I. n. 2/17 e la circolare n.18 hanno validità a decorrere dall'esercizio finanziario 2017, condizionatamente alle disponibilità di bilancio nel limite delle risorse annualmente stanziare e sono efficaci dalla data della loro pubblicazione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it.

Per il biennio 2014-2015 e per l'anno 2016 continuano ad avere applicazione – invece – rispettivamente i decreti del MLPS, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 83312 del 7 luglio 2014 e n. 17981 del 14 settembre 2015, che tuttora individuano, limitatamente a dette annualità, i criteri per la concessione della riduzione contributiva nel rispetto delle risorse finanziarie di riferimento.

Ne consegue che:

- le istanze presentate negli anni 2014-2015 ai sensi del D.I. n. 83312/14, che non abbiano riscontro positivo a causa dell'esaurimento dei fondi correnti e residui stanziati per quel biennio, perdono definitivamente validità (art. 4, comma 2, D.I. n. 2/17);
- le istanze presentate dal 12.10.2015 ai sensi del D.I. n. 17981/15, che non abbiano riscontro positivo a causa dell'esaurimento del fondo corrente e residuo stanziato per l'anno 2016, possono essere ripresentate, con indicazione della stima dell'onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui all'art. 3, comma 4, D.I. n. 2/17 e al par. 1, alinea 1, della presente Circolare, a valere sulle risorse stanziare per l'anno 2017 (art. 4, comma 3, D.I. n. 2/17);
- le istanze presentate negli anni 2017 e seguenti ai sensi del D.I. n. 2/17 e della circolare n.18 sono istruite e decise esclusivamente a valere sulle risorse relative all'anno di presentazione entro il relativo limite di spesa annuo (€ 30

mln). Quelle che non abbiano riscontro positivo a causa dell'esaurimento delle risorse correnti e residue ogni anno stanziare perdono definitivamente validità, fatta salva la possibilità di reiterazione, con indicazione della stima dell'onere contributivo richiesto e alle condizioni di cui all'articolo 3, comma 5, D.I. n. 2/17 e al par. 1, alinea 2, della circolare n.18, a valere sulle risorse stanziare per l'anno successivo (art. 4, comma 4, D.I. n. 2/17).

Infine, con la circolare n. 19 del 27 novembre scorso, a seguito a numerosi quesiti posti, il Ministero del Lavoro ha precisato che in presenza di più accordi, anche consecutivi, devono essere trasmesse distinte domande. Dunque, un'unica domanda potrà essere presentata per l'intero periodo di riduzione oraria, solo quando si è in presenza di un singolo accordo.

Allegati

[Circolare-18-del-22112017-sgravi-contributivi](#)

[Circolare-19-2017-integrativa-circ-18-2017](#)